

ALLEGATO I

Requisiti degli organismi

1. Presupposti e requisiti

- 1.1 Gli organismi che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità competente, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente decreto, effettuano le attività di verifica. Nei casi previsti al punto 3, gli organismi possono effettuare anche la riparazione degli strumenti.
- 1.2 L'organismo al momento della presentazione della Istanza di autorizzazione presenta il certificato di accreditamento, con scopo conforme al presente decreto, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, attestante che l'organismo stesso è conforme ad una delle norme di cui all'articolo 1 lettera q); inoltre l'organismo dichiara anche la sussistenza dei requisiti di cui al presente decreto.
- 1.3 Gli organismi nominano un responsabile per le attività di verifica disciplinata dal presente decreto.

2. Requisiti del personale degli organismi accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2018

- 2.1 Il responsabile dell'incarico che effettua le verifiche sulle attrezzature e, nel caso, il suo sostituto, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) diploma di scuola media superiore;
 - b) esperienza di lavoro di almeno tre anni di cui due anni in attività industriali o di servizio e un anno in attività di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuerà le verifiche;
 - c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale e di responsabilità dell'incarico di pubblico servizio.
- 2.2 Il personale operativo dell'organismo che effettua le verifiche sulle attrezzature e' in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) diploma di scuola media inferiore;
 - b) esperienza di lavoro di almeno un anno in attività di verifica, manutenzione, fabbricazione, installazione degli strumenti su cui effettuerà le verifiche;
 - c) conoscenze adeguate delle norme in materia di metrologia legale e di responsabilità dell'incarico di pubblico servizio.

3. Indipendenza degli organismi

- 3.1 L'organismo che rispetta i criteri minimi d'indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, può eseguire la verifica, la riparazione e la manutenzione, mentre nel caso in cui detto organismo rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.1, può eseguire solo la verifica.
- 3.2 L'organismo che rispetta i requisiti minimi d'indipendenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 può eseguire la verifica, la riparazione e la manutenzione.